

Lega condannata per i «clandestini»

La Cassazione: non si definisce così chi chiede asilo. Il partito pagherà un risarcimento

ROMA La Cassazione sancisce: non si può chiamare «clandestino» chi arrivi in Italia chiedendo protezione. Non solo: chi lo fa, può essere anche condannato a pena pecuniaria, oltre che al pagamento delle spese processuali. È quanto è accaduto alla Lega che, per una causa innescata nel 2016 da alcuni suoi manifesti, è stata costretta pagare 5.000 euro alle associazioni Naga e Asgi, più 3.300 euro di spese.

I fatti risalgono al 2016, quando a Saronno 32 migranti furono accolti da una locale parrocchia. Contemporaneamente, nelle strade della città apparvero una settantina di manifesti: «Saronno non vuole i clandestini; Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo, ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tas-

se; Renzi e Alfano complici dell'invasione».

Ritenendo «sussistente un comportamento discriminatorio e molesto, per ragioni di razza e origine etnica», i gruppi Naga e Associazione studi giuridici per l'immigrazione (Asgi) chiesero un «risarcimento dei danni, affermando tra l'altro, che dovevano considerarsi superati i limiti della critica politica». La molestia discriminatoria, secondo la suprema Corte, è «un comportamento idoneo a offendere la dignità della persona e a creare un clima umiliante, degradante e offensivo».

In prima istanza e in appello, la Lega perse la causa. Ora, il 16 agosto, in 33 pagine, la Terza sezione della suprema corte, presidente Giacomo Travaglino, ha rigettato tutti i ricorsi leghisti contro le due precedenti sentenze di con-

danna subite dal partito.

Ma la Cassazione, soprattutto, spiega perché il termine «clandestino» non possa essere utilizzato in casi simili. Il fatto è che gli ospiti delle comunità «hanno presentato allo Stato italiano domanda di protezione internazionale, esercitando in tal modo un diritto fondamentale dell'individuo, riconosciuto dall'art. 10 della Costituzione». E dunque, «nelle more della procedura», i richiedenti asilo non potevano essere qualificati con l'appellativo generico di «clandestini». Che è un termine che si può applicare soltanto a chi «fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni amministrative». La Suprema Corte ricorda anche che «in pendenza del giudizio di valutazione, la questura rilascia allo straniero un permesso di

soggiorno, che consente anche di svolgere attività lavorativa». Insomma, nessuna clandestinità.

Anche la sanzione pecuniaria di 5.000 euro alla Cassazione è apparsa adeguata come alla Corte che l'aveva sancita: è «del tutto congrua e proporzionata, tenuto conto del franco contenuto discriminatorio delle espressioni contenute nei manifesti».

La Lega aveva anche fatto notare come le frasi contenute nel manifesto fossero libera espressione del pensiero, costituzionalmente tutelata. Ma la Cassazione non è stata di questo avviso: «Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, cui si accompagna quello di organizzarsi in partiti politici, non può essere equivalente o addirittura prevalente, sul rispetto della dignità personale degli individui».

Marco Cremonesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

